

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE
A CARATTERE RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINORI, COMUNITA' PER
GESTANTI E MADRI CON MINORI, DONNE E/O MINORI VITTIME DI
VIOLENZA, MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ASSISTITI DAL
COMUNE/AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI FOGGIA

Il Comune/Ambito Territoriale di Foggia (di seguito A.T.S) di Foggia rappresentati rispettivamente dal Dirigente dell'Area IV "Servizi alla Persona"- Dott.ssa Serafina Croce e dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, Dott.ssa Maria Rosaria Bianchi

e

la Società/Impresa/Cooperativa/Congregazione

(denominazione completa del gestore)

con sede legale in _____ Via _____
e sede/i operativa/e in _____ Via _____

Autorizzazione n. _____ C.F. _____
P.IVA. _____

Rappresentata dal/dalla Sig/Sig.ra _____
in veste di suo rappresentante legale

Premesso che:

- con la L. 27 maggio 1991, n. 176 è stata ratificata in Italia la Convenzione ONU di New York il 20 Novembre 1989 sui diritti del fanciullo;
- la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, di modifica del Titolo V, Parte II della Costituzione, al novellato art. 117 attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernente gli interventi sociali a livello locale;
- l'art. 6 della L. 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", attribuisce ai Comuni l'esercizio delle funzioni inerenti alla vigilanza e all'autorizzazione al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma all'art. 1, comma 5;
- con Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 308 del 21/05/2001 sono stati determinati i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328;
- la L. 28 marzo 2001, n. 149, recante "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori" riconosce il concreto diritto del minore ad essere cresciuto ed educato in maniera adeguata;
- l'accoglienza residenziale riveste carattere transitorio per la gestione di interventi di elevata criticità disposti dall'Autorità Giudiziaria o per applicazione dell'art. 403 c.c.;
- la Legge Regionale n. 19/2006 individua le tipologie di strutture a ciclo residenziale,

- emanando i criteri per l'autorizzazione e, ove previsto dalla normativa vigente, l'accREDITamento delle stesse;
- il Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss. mm. ii. definisce gli standard qualitativi, strutturali e organizzativi di tali strutture, specialmente con riguardo a quelle rivolte a favore di minori che si trovino in condizione di disagio socio-esistenziale, per i quali l'Ente assume gli obblighi di protezione;
 - i servizi offerti dagli Enti gestori rispondono alle caratteristiche ed ai requisiti previsti dalla vigente normativa;
 - il Comune e L'A.T.S di Foggia, in merito della propria funzione di protezione, tutela e promozione del benessere dei minori e delle donne e/o minori vittime di violenza, ha rilevato la necessità di disporre di servizi di tipo residenziale che provvedono all'inserimento di minori e/o nuclei madre-bambino che necessitano di immediata accoglienza, cura e assistenza in idonee comunità di accoglienza con il concorso dei soggetti del terzo settore, disponendo, a seguito dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria territorialmente competente, il collocamento degli stessi al fine di garantire favorevoli opportunità di protezione, crescita affettivo-relazionali e integrazione familiare/sociale;
 - la _____ (*denominazione completa del gestore*), d'ora in avanti "*Struttura residenziale*", è stata autorizzata al funzionamento del servizio di _____ a favore dei soggetti indicati in oggetto con provvedimento n. _____ del _____ (indicare l'ultima convalida), conservato agli atti ed ha la capacità ricettiva prevista nell'atto di autorizzazione per n. _____ ospiti in età compresa tra _____
 - per svolgere i propri compiti la "*Struttura residenziale*" in oggetto mette a disposizione:
 - 1 i locali, le cui planimetrie sono conservate agli atti;
 - 2 il personale addetto al servizio specificato per qualifiche, mansioni e numero di ore prestate, di cui alla scheda allegata (Allegato 1);
 - 3 il Progetto Educativo Generale del Servizio;
 - 4 la Carta dei Servizi;

**RITENUTA LA PREMESSA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA
PRESENTE CONVENZIONE TRA LE PARTI COME SOPRA
RAPPRESENTATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto i servizi residenziali a favore dei minori presi in carico dal Servizio sociale professionale del Comune/A.T.S di Foggia, che si avvale della predetta struttura per le prestazioni socio-assistenziali e di carattere educativo in favore di minori fuori dalla famiglia, gestanti e madri con figli in stato di bisogno, donne e/o minori vittime di violenza, minori stranieri non accompagnati, segnalati dal servizio competente secondo le procedure di ammissibilità alle prestazioni.

Art. 2 – DURATA, RINNOVABILITA' E RECESSO

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione. È escluso il rinnovo tacito.

Il Comune/A.T.S. di Foggia con propria determinazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di

opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte del soggetto prestatore.

L'atto convenzionale potrà essere revocato con espresso provvedimento del Comune/A.T.S. di Foggia previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse, in relazione all'introduzione di nuove norme e procedure amministrative, emanate anche dalla Regione Puglia, ed in conseguenza delle scelte programmatiche e finanziarie dell'ente locale e del Coordinamento Istituzionale dell'A.T.S. di Foggia.

Qualora dovessero determinarsi ragioni che rendano opportuna la valutazione di procedure a modifica della presente convenzione, le stesse modifiche dovranno essere oggetto di confronto e condivisione tra l'amministrazione comunale e le strutture residenziali.

Il Comune/A.T.S. di Foggia si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere dal rapporto oggetto del presente atto in caso di inadempienze, giusta causa o disposizione di legge.

Art. 3 – SOGGETTI DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI

Il Comune/A.T.S. di Foggia ammette a fruire delle prestazioni oggetto della presente convenzione i minori fuori dalla famiglia, le gestanti e madri con figli in stato di bisogno, le donne e/o minori vittime di violenza, i minori stranieri non accompagnati, individuati dal Servizio Sociale Professionale, previo decreto emesso dall'Autorità Giudiziaria competente o secondo le procedure amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere della retta.

Art. 4 – REQUISITI LEGALI DELLA STRUTTURA

Le tipologie di strutture di interesse ai fini del presente accordo sono le seguenti:

- Comunità familiare (art. 47 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);
- Comunità educativa (art. 48 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);
- Comunità di pronta accoglienza (art. 49 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);
- Comunità alloggio (art. 50 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);
- Gruppo appartamento (art. 51 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);
- Comunità alloggio per gestanti e madri con figli minori a carico (art. 74 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);
- Gruppo appartamento per gestanti e madri con figli minori a carico (art. 75 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);
- Casa Rifugio (art. 80 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.).

La "Struttura Residenziale" si impegna al pieno rispetto delle norme contenute nelle vigenti Leggi in materia ed all'attuazione della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" e del "Regolamento regionale attuativo n. 4 del 18 gennaio 2007" tenuto altresì conto della disciplina contenuta nel D.M. 308 del 21.05.2001 avente ad oggetto "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle

strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale”.

Art. 5 – PROGETTO EDUCATIVO GENERALE

L'ente gestore del servizio, mediante il **Progetto Educativo Generale** stabilisce il tipo di servizio che svolge nel campo della tutela dei minori, in relazione ai bisogni presenti nella città ed alle indicazioni programmatiche dell'ente locale.

Tale Progetto precisa:

- il tipo di utenza a cui la struttura si rivolge;
- la natura dei bisogni e dei problemi per i quali interviene;
- gli obiettivi educativi che persegue;
- la metodologia di lavoro ed il tipo di prestazioni offerte;
- le modalità di rapporto con la comunità locale con i suoi servizi e le sue istituzioni;
- i criteri di regolamentazione della vita interna;
- criteri e modalità per la formazione permanente del personale.

Art. 6 – POSTI CONVENZIONATI

La “Struttura residenziale” ospitante si impegna a riservare, qualora formalmente richiesto, ai fini e per gli scopi della presente convenzione, posti a favore di utenti assistiti dal Comune/A.T.S. di Foggia nel limite della capacità ricettiva di cui all'atto di autorizzazione e prevedendo un corrispettivo per la sola spesa di alloggio.

Art. 7 – INSERIMENTO IN STRUTTURA

Il Comune/A.T.S. di Foggia, in quanto territorio di residenza dei soggetti destinatari dei provvedimenti, avrà cura di emettere per ciascun nuovo utente inserito nel servizio residenziale in argomento apposito provvedimento amministrativo denominato “impegno di spesa”. Tali impegni, emessi dagli Uffici preposti, dovranno essere comunicati al gestore della struttura.

Il Servizio sociale territoriale e, nello specifico, l'Assistente Sociale che ha la presa in carico del caso, è tenuto ad accompagnare la proposta di inserimento con una Relazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie all'inserimento, l'individuazione della struttura di accoglienza più idonea alle esigenze del minore o del nucleo familiare da tutelare, al fine di sviluppare a loro favore un adeguato progetto educativo personalizzato in base alla tipologia di servizio ricavabile dal Piano Educativo Generale dell'ente gestore del Servizio.

La permanenza in struttura varierà a seconda dell'efficacia dell'intervento proposto dall'Equipe multidisciplinare e terrà conto necessariamente delle indicazioni del T.M. definita dalla relazione predisposta dal Servizio Sociale Professionale o specialistico competente alla presa in carico e nel progetto educativo individualizzato predisposto dall'equipe della struttura, in condivisione con il predetto Servizio territoriale. Analogamente, gli stessi Servizi valuteranno l'efficacia del progetto nel corso del suo svolgimento e potranno stabilire, ove necessario, una diversa collocazione dell'utente inserito, qualora tale intervento risultasse di maggiore garanzia per il sostegno dell'utente stesso.

Art. 8 – PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Il responsabile della struttura di riferimento, o suo delegato, è tenuto a definire il Progetto Educativo Individualizzato, personalizzato in collaborazione con le figure professionali sociali territoriali coinvolte sul caso, tenendo conto delle risorse istituzionali, personali, familiari di rete.

Il responsabile della struttura, o suo delegato, cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, è tenuto a presentare al Responsabile del servizio Sociale Territoriale una relazione semestrale sull'andamento del Progetto Educativo Individuale, sulla sua presumibile durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

Art. 9 – PRESENZE ASSENZE E DIMISSIONI

L'Assistente Sociale responsabile della presa in carico valuta, in collaborazione con il Responsabile della Struttura ed eventuali figure professionali sanitarie e sociali territoriali coinvolte sul caso, il raggiungimento dell'obiettivo del Progetto Educativo. Qualora sopraggiungano condizioni che rendano inattuabile il Progetto Educativo, il minore può essere dimesso previo reperimento di idonea soluzione alternativa.

L'Assistente Sociale responsabile della presa in carico del minore o del nucleo familiare è tenuto a comunicare all'Ufficio preposto al pagamento l'avvenuta dimissione del minore entro il termine di n. 5 giorni dalla cessazione dell'inserimento.

Nel caso in cui le assenze del minore superino il 50% delle presenze bimestrali, la Struttura è tenuta a notificare tale evento ai Servizi Socio Territoriali che hanno disposto l'inserimento del minore, ai fini di un'eventuale rivalutazione del caso in collaborazione con le figure professionali coinvolte.

Analogamente, qualora le assenze del minore superino il 50% delle presenze bimestrali, l'assistente Sociale di riferimento deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio preposto al pagamento specificandone le motivazioni.

L'Ente gestore invierà a mezzo PEC, con cadenza mensile, il registro delle presenze riferito a ciascun minore accolto.

In caso di allontanamento non concordato o fuga del minore, la Struttura residenziale è tenuta a comunicare tempestivamente l'evento alle forze dell'ordine ed ai Servizi Socio Territoriali che hanno disposto l'inserimento del minore nonché all'autorità giudiziaria competente.

Art. 10 – PRESTAZIONI GARANTITE ALL'UTENTE

La "Struttura residenziale" si impegna ad assicurare al minore le seguenti prestazioni:

- a) alloggio e vitto (adeguato alle esigenze dei minori accolti); il vitto consisterà in quattro pasti giornalieri così distribuiti:
 - prima colazione
 - merenda

- pranzo
- merenda
- cena
- b) igiene e cura della persona;
- c) lavanderia del vestiario personale a seconda della fascia di età degli ospiti e delle regole interne della struttura;
- d) riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica a disposizione di ogni singolo ospite;
- e) cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell'ospite a seconda della fascia di età e delle regole interne della struttura;
- f) pagamento dei ticket sanitari qualora non sia previsto l'esonero;
- g) interventi che favoriscano la vita comunitaria in ambiente affettivamente favorevole, tali da ricreare il c.d. "effetto famiglia" ed in grado di consentire rapporti validi all'interno e all'esterno della Comunità;
- h) partecipazione ad attività di animazione e socializzazione, favorendo l'utilizzo delle risorse territoriali;
- i) attività di tipo scolastico (sostegno scolastico individuale);
- j) trasporto comunità scuola e rientro;
- k) fornitura di libri di testo e articoli di cartoleria/cancelleria necessari;
- l) rapporti con la scuola frequentata dal minore;
- m) attività sportive;
- n) assistenza religiosa, laddove richiesta, nel rispetto della libertà individuale di culto e di religione;
- o) disponibilità di un impianto di comunicazione che consenta la ricezione e la chiamata dall'interno verso l'esterno, salvo diverse disposizioni della Magistratura o concordate con l'Assistente Sociale di riferimento e disciplinate dal Regolamento interno;
- p) l'uso dei trasporti pubblici urbani;
- q) corredo personale di base al bisogno (biancheria intima);
- r) accompagnamento da/a scuola e in altri luoghi nell'ambito del territorio comunale per motivi strettamente necessari;
- s) per madri sole con figli minori: percorso di orientamento e reinserimento lavorativo – avvio ad un percorso di autonomia;
- t) ogni altra attività utile al progetto educativo individualizzato.

L'organizzazione degli spazi interni dovrà essere tale da garantire ai minori, il mantenimento e lo sviluppo di livelli di autonomia individuale.

Tutti i locali, comprese le camere da letto (singole e/o doppie) dovranno essere adeguatamente arredati come luoghi di vita il più possibile simili a quelli di tipo familiare.

La struttura residenziale di accoglienza garantisce l'uso di tutti gli ambienti comuni, dei servizi igienici, degli armadi, del riscaldamento e acqua calda.

La "Struttura residenziale" di accoglienza e l'Assistente Sociale che ha la responsabilità della presa in carico del minore e del nucleo familiare hanno l'obbligo di attuare - per quanto possibile – interventi affinché i minori rimangano collegati al proprio contesto familiare e sociale. Ai minori deve essere altresì assicurata la partecipazione alle iniziative ricreative, culturali ed estive messe in atto dal Comune/A.T.S sul territorio di residenza del minore, laddove possibile, altrimenti realizzate dal Comune dove è ubicato il servizio residenziale.

Art. 11 – MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Il progetto educativo individualizzato è sottoposto ad una costante azione di monitoraggio e alla valutazione dei risultati attesi attraverso specifici indicatori di processo e di risultato, parte integrante del progetto stesso.

In particolare l'Ente gestore provvederà:

- ad inviare, entro il primo mese dal collocamento del minore, una prima osservazione del caso e nei primi tre mesi il Primo Progetto Educativo, che sarà inoltrato al Servizio Sociale di riferimento.
- ad incontrare, con cadenza semestrale, il Servizio Sociale che ha in carico il caso, unitamente ad altri eventuali soggetti impegnati sullo stesso, per una verifica ed eventuale aggiornamento del progetto;
- ad effettuare la valutazione finale del progetto attraverso una relazione di chiusura che evidenzi il raggiungimento dei risultati da inviare al servizio sociale di riferimento.

Il servizio sociale professionale del Comune/A.T.S di Foggia si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante la permanenza del minore, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni con le modalità più opportune anche attraverso visite non programmate presso la struttura ospitante, a cui potrà richiedere ogni dato informativo di suo interesse relativamente ai minori ivi collocati.

Art. 12 – CORRISPETTIVI

Il corrispettivo dovuto, per il singolo minore ospitato, a favore della struttura residenziale convenzionata è stabilito con la fissazione della retta giornaliera.

La retta pro-die è fissata in relazione alla tipologia di struttura e di servizio offerto

Tipologia struttura	Retta
• <u>Comunità familiare</u> (art. 47 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);	
• <u>Comunità educativa</u> (art. 48 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);	
• <u>Comunità di pronta accoglienza</u> (art. 49 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);	
• <u>Comunità alloggio</u> (art. 50 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.)	
• <u>Gruppo Appartamento</u> art. 51 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);	
• <u>Comunità alloggio per gestanti e madri con figli minori a carico</u> (art. 74 del Reg. Reg.4/2007 e succ. m. e ii.);	
• <u>Gruppo appartamento per gestanti e madri con figli minori a carico</u> (art. 75 del Reg. Reg.4/2007 e succ. m. e ii.);	

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• <u>Casa Rifugio</u> (art. 80 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.). | |
|--|--|

Tale retta si intende omnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dal servizio per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione.

La Struttura si impegna a mantenere invariate le misure dei corrispettivi di cui innanzi, per tutto l'anno solare e gli eventuali aumenti non potranno superare l'indicizzazione del tasso ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 13 – SERVIZI AGGIUNTIVI

Qualora vengano a concorrere situazioni particolari legate a specifiche esigenze del minore, per il quale sia necessario predisporre standard di accoglienza differenti, sarà valutata e nel caso formalmente e preventivamente autorizzata, la corresponsione di una retta più elevata, (fino ad un massimo del 5%) della retta giornaliera, sulla scorta di un'analisi dettagliata e approfondita delle prestazioni ulteriori che si rendano necessarie e della conseguente valutazione di congruità, al parere dell'assistente sociale titolare della presa in carico.

Nei limiti delle scelte programmatiche e delle disponibilità finanziarie dell'ente, resta facoltà dell'Assistente Sociale che ha la responsabilità della presa in carico del minore, stabilire eventuali prestazioni individuali aggiuntive nell'ambito del Piano Educativo Individuale.

Per le prestazioni individuali aggiuntive di cui al presente articolo, su richiesta del Servizio Sociale territorialmente competente, si provvederà a stipula di apposito accordo scritto tra il Comune/A.T.S. di Foggia e la struttura; detto accordo dovrà contenere l'indicazione della prestazione aggiuntiva richiesta, il periodo e l'onere economico relativo.

Art. 14 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolari fatture che l'Ente gestore invierà bimestralmente secondo la retta fissata.

L'Ente gestore dovrà essere in regola con la documentazione (D.U.R.C.) attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti senza della quale non si procederà a dar corso ai pagamenti.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a:

Comune di Foggia, C.F.: IT00363460718, Servizio Sociale e Prevenzione, COD. UNIV.:CQQEKJ, Via P. Fuiani, 16, 71121 Foggia.

Ciascuna fattura, oltre a quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- Numero e data della fattura;
- Il periodo di riferimento;
- Il valore unitario (retta pro die) e il conteggio dei giorni come da foglio presenze da allegare alla stessa;

- L'importo complessivo da pagare;
- Il regime IVA applicato e relativa aliquota;
- In causale: la tipologia di servizio offerto e la comunità di inserimento (qualora questa non sia secretata nei casi di applicazione dell'art. 80 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.),
- In descrizione: le sole iniziali del minore (o dei componenti del nucleo) cui si riferisce la fattura o l'eventuale codice assegnato per gli stessi, e l'anno di nascita di ciascuno, la data di inserimento, il periodo di competenza;
- Tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicato un solo istituto di credito e il Codice IBAN);
- Il CIG assegnato, riportato esclusivamente nell'apposito riquadro previsto;
- Ogni altra indicazione utile;

In caso di fatturazione irregolare o di irregolarità del DURC o mancanza di aggiornata documentazione ai fini della certificazione antimafia e in caso di eventuale richiesta di chiarimenti/integrazioni, il termine di pagamento verrà sospeso.

La giornata di entrata e quella di uscita sono considerate agli effetti della liquidazione come una sola, qualunque sia l'ora dell'inserimento e della dimissione. A tal fine si conteggerà solo il giorno di entrata.

Art. 15 – CONSERVAZIONE DEL POSTO

Resta stabilito che ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per i seguenti motivi:

1. necessità di cure presso gli ospedali o presso il domicilio;
2. motivi familiari;
3. soggiorni non a carico della comunità (max. 15 giorni consecutivi nel mese);
4. motivi scolastici, gite (max. 6 gg);

Per i casi sopra previsti ai punti 1. e 2., debitamente comunicati all'Assistente Sociale competente o dietro specifica presentazione di certificato medico all'Ufficio preposto al pagamento, la retta dovuta alle strutture per la sola conservazione dell'attività legata all'alloggio e potrà ammontare a un massimo del 50% della retta giornaliera per l'intero periodo, su valutazione del servizio sociale professionale.

Al di fuori dei casi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 del presente articolo, l'assenza dovrà essere documentata da dichiarazione dell'Assistente Sociale competente da inoltrarsi dall'Ufficio preposto al pagamento. Il pagamento della retta è sospeso sino alla rivalutazione del caso con l'Assistente sociale di riferimento ed all'eventuale rientro nella struttura.

Art. 16 – COPERTURA ASSICURATIVA

Le strutture di accoglienza sono tenute all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e dovranno adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone e dei terzi secondo la normativa vigente.

Nello specifico dovrà essere attivata un'apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, con oneri ad esclusivo carico, nonché per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell'espletamento del servizio, con ampia e totale liberazione del Comune/A.T.S. di Foggia da ogni responsabilità.

Art. 17 – TAVOLO DI CONCERTAZIONE PERMANENTE

I Servizi sociali del Comune/A.T.S. di Foggia e i servizi residenziali convenzionati, costituiscono un Tavolo di lavoro sulla qualità dei servizi socio-assistenziali ed educativi a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia con lo scopo di condurre una riflessione propositiva sulle modalità e i criteri relativi allo sviluppo della qualità dei servizi e delle prestazioni e di predisporre strumenti per la loro verifica e valutazione.

Art. 18 – PERSONALE

I servizi residenziali si avvalgono di personale educativo come specificato nel Reg. Reg. n. 4/2007 e di un sistema di prestazioni educative come specificati nel Progetto Educativo Generale del servizio, tali da garantire un livello di copertura del servizio corrispondente a bisogni caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi-problematicità, educativa, sociale, psicologica, culturale e relazionale.

Le strutture garantiscono la sostituzione tempestiva degli operatori assenti nonché incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento dello stesso.

Le strutture possono avvalersi di volontari e obiettori di coscienza, curandone l'inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi formativi. Dette figure non possono sostituire il personale educativo di cui al precedente punto.

Art. 19 – DOCUMENTAZIONE

La struttura si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria.

Il sistema informativo dei servizi erogati, costantemente aggiornato, raccoglie e conserva la documentazione riguardante:

- il progetto del servizio, i suoi aggiornamenti periodici e ogni altro documento prodotto dallacomunità, utile alla memoria del servizio;
- i dati quantitativi del servizio (flusso delle ammissioni e delle dimissioni, presenze giornaliere degli ospiti, presenze del personale);
- il percorso personale di ogni soggetto ospitato (cartella personale):
 - a) documentazione d'ingresso: relazione sociale da parte dei servizi invianti, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi (documenti anagrafici; permesso di soggiorno; documento per l'assistenza sanitaria, provvedimento di impegnativa di spesa da parte dell'Ente competente);
 - b) sintesi delle riunioni di valutazione dell'ammissione;
 - c) registrazioni sulla fase di osservazione dell'ospite;
 - d) progetto educativo individuale e suoi aggiornamenti;

- e) registrazioni sull'osservazione dei rapporti con la famiglia;
- f) sintesi delle riunioni per decidere le dimissioni;
- le annotazioni sull'attività dell'educatore (diario giornaliero);
- le riunioni del “gruppo di lavoro” (verbali);
- i rapporti con i servizi del territorio.

Le strutture di accoglienza hanno inoltre obbligo di aggiornare sulle piattaforme regionali competenti ogni modifica strutturale o organizzativa.

Art. 20 – IMPEGNI DEL COMUNE DI FOGGIA

Il Comune/A.T.S. di Foggia individuano le risorse tecniche e finanziarie necessarie al funzionamento efficace e efficiente dei rapporti con i servizi socio-educativi a carattere residenziale, nel quadro di quanto concordato fra le parti firmatarie della presente convenzione.

Art. 21 – TUTELA DELLA PRIVACY

Le strutture convenzionate dovranno operare ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation, di seguito “G.D.P.R.”) e successive integrazioni.

L'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, sensibili o giudiziari che, come tali, sono soggetti all'applicazione delle norme per la protezione dei dati personali è a carico della struttura, nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

La struttura si obbliga a comunicare formalmente la nomina del soggetto Responsabile del Trattamento effettuata in esecuzione della presente convenzione.

Art. 22 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente. Le eventuali spese di bollo saranno a carico della struttura convenzionata.

Art. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.

Per eventuali controversie, in merito all'applicazione della presente convenzione, è competente il Foro di Foggia.

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Consiglia Pota

Per l'Ambito Territoriale di Foggia
Dott.ssa Maria Rosaria Bianchi

Per il Comune di Foggia
Dott.ssa Serafina Croce

Per la "Struttura residenziale"
